

Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'art. 5, co. 1, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il "fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature" (cap. 7266);

VISTO l'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che tra i fondi di incentivazione cui può concorrere l'Università di Trento non è compreso "il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature";

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 (prot. n. 743), con il quale, su conforme parere dell'ANVUR, è stato disposto l'accreditamento iniziale del GSSI;

RITENUTO pertanto che il GSSI, in relazione all'acquisizione dell'accreditamento iniziale, possa partecipare al pari delle altre Scuole superiori ad ordinamento speciale, a tutte le assegnazioni di cui al presente decreto;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l'approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023";

VISTO lo stanziamento sul capitolo 7266, pg. 1, per l'anno 2021, pari a 75 milioni di euro;

CONSIDERATO che dall'8 aprile 2021 è in vigore la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta con l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha modificato la legge istitutiva del Codice Unico di Progetto (legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone l'articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies; in particolare, il comma 2-bis dispone la nullità per "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico ... in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la Convenzione stipulata in data 9 luglio 2020 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, "il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2022";

CONSIDERATA la necessità di definire criteri di riparto delle risorse disponibili sul capitolo 7266, pg. 1, per l'anno 2021, che consentano di mettere a disposizione degli Atenei statali in tempi celeri le risorse destinate alla realizzazione prioritariamente degli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, oppure ad altri interventi aventi per gli Atenei interessati carattere di urgenza e indifferibilità;

ACQUISITO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in data 26 novembre 2021;

DECRETA

Art. 1

- 1. Per l'anno 2021, le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature (cap. 7266, pg. 1), pari complessivamente a € 75.000.000, sono destinate al cofinanziamento di programmi di intervento finalizzati prioritariamente all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca degli Atenei statali, ovvero, ove si sia già provveduto al riguardo, ad interventi di edilizia sostenibile o relativi all'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche aventi caratteri di urgenza e indifferibilità.
- 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni nel seguente modo:
 - i. ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa pari a € 350.000;
 - ii. il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti entro il primo anno fuori corso moltiplicato per il costo standard per studente utilizzato per il riparto del FFO nel 2021.
- 3. Ai fini dell'erogazione delle risorse, le Università provvedono a comunicare alla competente Direzione generale del Ministero, con modalità telematiche e nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, i programmi di intervento cui intendono destinare le risorse corredati dal relativo CUP. In assenza di tale comunicazione nei termini sopraindicati, le risorse non sono erogate e sono ripartite tra le restanti Istituzioni in proporzione al riparto di cui al comma 2, lett. ii), ed entro il limite dei costi dei programmi d'intervento comunicati dalle stesse.
- 4. Entro il mese di ottobre 2022, la competente Direzione generale provvederà ad effettuare il monitoraggio della realizzazione dei programmi di cui al comma 3 e procederà al recupero delle somme eventualmente non utilizzate da ciascuna Istituzione, ai fini della loro riassegnazione alle restanti Istituzioni per le finalità del presente decreto, proporzionalmente all'entità degli interventi realizzati.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa